

# Ordinanza sulla protezione di persone ed edifici di competenza federale (OPCF)

del 24 giugno 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 23 capoverso 1 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI),

*ordina:*

## Capitolo 1: Oggetto

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'adempimento dei compiti relativi alla protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22–24 LMSI;
- b. il finanziamento delle misure di protezione di cui alla lettera a, compresa l'indennità ai Cantoni ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LMSI.

<sup>2</sup> L'esecuzione di misure di sicurezza complementari ai sensi dell'articolo 20 lettera f della legge del 22 giugno 2007<sup>2</sup> sullo Stato ospite (LSO) è retta dall'ordinanza del 7 dicembre 2007<sup>3</sup> sullo Stato ospite.

## Capitolo 2: Competenze generali

### Art. 2           Compiti dell'Ufficio federale di polizia

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) assolve segnatamente i seguenti compiti nell'ambito della protezione di persone ed edifici:

- a. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e ordina le misure per la loro protezione sempre che non le esegua autonomamente;
- b. valuta la minaccia a cui sono esposti gli edifici e fornisce consulenza all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), ai titolari del diritto di polizia e alle persone da proteggere;

RU 2020 2929

<sup>1</sup> RS 120

<sup>2</sup> RS 192.12

<sup>3</sup> RS 192.121

- c. effettua il servizio di sorveglianza e di guardia in determinati edifici (servizio di sicurezza);
- d. rilascia il documento di legittimazione federale;
- e. gestisce la Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale;
- f. gestisce il Centro audizioni della Confederazione;
- g. provvede alla formazione e alla formazione continua dei propri collaboratori e degli incaricati della sicurezza nonché all'istruzione delle persone di cui all'articolo 45.

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, fedpol collabora con altre autorità svizzere ed estere responsabili per la sicurezza nonché con servizi di sicurezza privati.

### **Art. 3** Incaricati della sicurezza

<sup>1</sup> La Cancelleria federale e i dipartimenti nonché le rispettive unità amministrative, ad eccezione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), indicano a fedpol il nome di un incaricato della sicurezza nonché di un supplente per il settore della protezione di persone ed edifici.

<sup>2</sup> Gli incaricati della sicurezza assolvono i seguenti compiti:

- a. forniscono consulenza e sostegno ai superiori gerarchici di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza;
- b. promuovono la consapevolezza in materia di sicurezza nella propria unità organizzativa;
- c. elaborano un piano di sicurezza, d'intesa con fedpol, concernente in particolare le misure di sicurezza organizzative e l'organizzazione d'emergenza;
- d. richiedono, coordinano e controllano le misure di sicurezza d'intesa con fedpol;
- e. eseguono regolarmente esercitazioni di evacuazione;
- f. annunciano senza indugio gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza al servizio preposto e a fedpol.

### **Art. 4** Coordinamento con le autorità cantonali di polizia

Fedpol e gli incaricati della sicurezza coordinano preventivamente le loro attività con le competenti autorità cantonali di polizia, se vi è un'interferenza con l'adempimento dei compiti da parte di queste ultime.

### **Art. 5** Responsabilità di superiori gerarchici e collaboratori

<sup>1</sup> I superiori gerarchici di tutti i livelli in seno alle autorità federali assumono la propria responsabilità direttiva nell'ambito delle misure di sicurezza e applicano tali misure nella loro unità amministrativa.

<sup>2</sup> I collaboratori sono anch'essi responsabili per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

### **Capitolo 3: Protezione di persone**

#### **Sezione 1: Cerchia di persone e periodo di protezione**

##### **Art. 6**           Persone da proteggere in Svizzera

Fedpol provvede alla protezione in Svizzera delle seguenti persone:

- a. i membri dell'Assemblea federale;
- b. i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione;
- c. i giudici ordinari dei tribunali della Confederazione e altre persone elette dall'Assemblea federale;
- d. gli impiegati della Confederazione particolarmente esposti a minacce;
- e. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare e le altre persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico.

##### **Art. 7**           Persone da proteggere all'estero

<sup>1</sup> Se necessario, fedpol provvede anche all'estero alla protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere a–d.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS provvedono autonomamente alla protezione dei propri impiegati distaccati all'estero.

##### **Art. 8**           Periodo di protezione

<sup>1</sup> Fedpol garantisce la protezione delle seguenti persone per la durata indicata qui appresso:

- a. le persone di cui all'articolo 6 lettere a, c–d: dall'assunzione della funzione sino alla sua cessazione, se il suo esercizio comporta una minaccia;
- b. le persone di cui all'articolo 6 lettera b: dall'elezione sino a un anno dopo la fine del mandato;
- c. le persone di cui all'articolo 6 lettera e: conformemente agli impegni derivanti dal diritto internazionale pubblico, agli usi internazionali e alla LSO<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Fedpol può, in via eccezionale, attuare misure di protezione già prima dell'inizio del periodo di protezione.

##### **Art. 9**           Proroga del periodo di protezione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prorogare le misure di protezione oppure ordinarne di nuove per le persone di cui all'articolo 6 lettere a–d

<sup>4</sup> RS 192.12

se, a causa della funzione esercitata in passato, la minaccia persiste o si presenta una nuova minaccia anche al termine del periodo di protezione.

<sup>2</sup> Se si prevede che saranno necessarie misure architettoniche o tecniche presso i domicili privati, la proroga o la disposizione di nuove misure avviene d'intesa con l'unità organizzativa competente di cui all'articolo 53 capoverso 1 e l'UFCL.

## Sezione 2: Misure

### Art. 10 Valutazione della minaccia

<sup>1</sup> Fedpol valuta la minaccia a cui sono esposte le persone che è incaricato di proteggere.

<sup>2</sup> Stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e definisce le misure di protezione adeguate.

### Art. 11 Disposizione di misure di protezione

<sup>1</sup> Fedpol ordina misure di protezione di persone d'intesa con la persona da proteggere.

<sup>2</sup> Le misure possono essere ordinate per l'intero periodo di protezione o per una durata determinata.

<sup>3</sup> Se una persona rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell'interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

<sup>4</sup> La Confederazione e i Cantoni non rispondono dei danni cagionati all'interessato da una sua rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

### Art. 12 Protezione di persone in Svizzera

<sup>1</sup> Fedpol incarica della protezione di persone in Svizzera le competenti autorità cantonali di polizia oppure servizi di sicurezza privati.

<sup>2</sup> Per la protezione delle persone di cui all'articolo 6 lettere c–d, fedpol può impiegare personale specializzato dell'Amministrazione federale. Informa le competenti autorità cantonali di polizia in merito a tale impiego.

<sup>3</sup> Fedpol coordina le misure se l'incarico deve essere affidato a più servizi.

### Art. 13 Protezione di persone all'estero

<sup>1</sup> Per la protezione di persone all'estero, fedpol impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale oppure personale delle autorità cantonali di polizia.

<sup>2</sup> Il personale messo a disposizione dalle autorità cantonali di polizia rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l'impiego per conto della Confederazione; sul piano operativo è sottoposto all'autorità di fedpol.

**Art. 14** Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

<sup>1</sup> A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell'ambito della protezione di persone, fedpol e le autorità cantonali di polizia da esso incaricate possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3<sup>bis</sup> LMSI.

<sup>2</sup> È possibile recarsi al domicilio della persona che rappresenta una potenziale minaccia, convocarla oppure contattarla per scritto o telefonicamente.

<sup>3</sup> Se è fedpol stesso a contattare la persona che rappresenta una potenziale minaccia, impiega personale specializzato dell'Amministrazione federale. Concorda previamente l'impiego con la competente autorità cantonale di polizia.

**Art. 15** Consegna di mezzi ausiliari

Fedpol può mettere a disposizione delle persone da proteggere mezzi ausiliari volti a incrementare la sicurezza personale.

**Capitolo 4: Protezione di edifici****Sezione 1: Competenze****Art. 16** Protezione degli edifici della Confederazione

<sup>1</sup> Fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:

- a. le sedi del Consiglio federale e la sede del cancelliere della Confederazione nonché gli edifici utilizzati esclusivamente dai membri del Consiglio federale e dal cancelliere della Confederazione;
- b. gli edifici delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ad eccezione degli edifici utilizzati esclusivamente dal DDPS e dalle rispettive unità organizzative;
- c. gli edifici delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, ad eccezione degli edifici del settore dei poli tecnici federali.

<sup>2</sup> Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione dei seguenti edifici:

- a. gli edifici che ospitano l'Assemblea federale o i suoi organi;
- b. gli edifici che ospitano i tribunali della Confederazione;
- c. gli edifici che ospitano il Ministero pubblico della Confederazione.

<sup>5</sup> RS 172.010.1

<sup>3</sup> Su richiesta delle competenti unità organizzative, fedpol provvede alla protezione di edifici che ospitano enti, istituti e fondazioni autonomi sul piano giuridico dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA.

<sup>4</sup> La competenza di fedpol sussiste indipendentemente dal fatto che gli edifici siano di proprietà della Confederazione o presi in locazione da quest'ultima e che si trovino in Svizzera o all'estero.

<sup>5</sup> Le disposizioni relative agli edifici della Confederazione si applicano per analogia anche agli impianti e ai dispositivi quali gli impianti elettrici, gli impianti di cisterne, i parcheggi e le stazioni metereologiche, sempre che sussista il bisogno di protezione.

#### **Art. 17** Esercizio del diritto di polizia

<sup>1</sup> Negli edifici della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dai rispettivi capi dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli uffici e delle altre autorità federali.

<sup>2</sup> Negli edifici dei tribunali della Confederazione, il diritto di polizia è esercitato dalla persona competente o dall'organo competente del tribunale in questione.

<sup>3</sup> L'esercizio del diritto di polizia nei locali dell'Assemblea federale e dei Servizi del Parlamento sottostà all'articolo 69 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002<sup>6</sup> sul Parlamento.

<sup>4</sup> Se nello stesso edificio sono ospitate più unità organizzative, i rispettivi capi decidono di comune accordo le modalità con cui è esercitato il diritto di polizia.

<sup>5</sup> I titolari del diritto di polizia stabiliscono le modalità di legittimazione dell'identità per accedere agli edifici di loro competenza.

#### **Art. 18** Protezione di domicili privati

<sup>1</sup> Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all'articolo 6 lettere a–d.

<sup>2</sup> Per domicili privati delle persone da proteggere s'intende:

- a. la casa o l'appartamento nel rispettivo luogo di domicilio;
- b. la casa o l'appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;
- c. gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all'estero.

<sup>6</sup> RS 171.10

## Sezione 2: Misure

### Art. 19          Analisi dei rischi

Fedpol valuta i rischi per gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1, assegna a ciascuno di questi edifici un livello di minaccia e stabilisce gli obiettivi di protezione (analisi dei rischi).

### Art. 20          Misure di protezione architettoniche e tecniche presso gli edifici della Confederazione in Svizzera

<sup>1</sup> Sulla base dell'analisi dei rischi, l'UFCL allestisce la pianificazione delle misure architettoniche e tecniche per gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 in Svizzera. Concorda con fedpol la pianificazione definitiva delle misure.

<sup>2</sup> I titolari del diritto di polizia decidono le misure da attuare.

<sup>3</sup> L'UFCL si assume, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure previste nella pianificazione.

<sup>4</sup> Le unità organizzative interessate si assumono, nei limiti dei crediti stanziati, i costi delle misure che vanno al di là di quelle previste dalla pianificazione o che esse affidano a terzi.

### Art. 21          Misure di protezione organizzative presso gli edifici della Confederazione in Svizzera

<sup>1</sup> Fedpol raccomanda misure organizzative ai titolari del diritto di polizia presso gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 in Svizzera.

<sup>2</sup> I titolari del diritto di polizia decidono in merito alle misure organizzative e sono competenti per la loro attuazione. Le unità organizzative interessate si assumono i costi nei limiti dei crediti stanziati.

<sup>3</sup> I titolari del diritto di polizia possono affidare l'esecuzione delle misure a servizi di sicurezza privati.

### Art. 22          Dichiarazione di rinuncia

Se il titolare del diritto di polizia rinuncia all'attuazione delle misure previste dalla pianificazione definitiva o delle misure organizzative raccomandate, fedpol può esigere una dichiarazione di rinuncia scritta.

### Art. 23          Casi particolari

<sup>1</sup> Per gli edifici di cui all'articolo 16 capoversi 2 e 3, le competenti unità organizzative eseguono autonomamente l'analisi dei rischi e le misure di protezione che ne conseguono, sempre che fedpol non provveda, su richiesta, alla protezione dei suddetti edifici.

<sup>2</sup> I titolari del diritto di polizia possono affidare l'esecuzione delle misure di protezione organizzative a servizi di sicurezza privati.

**Art. 24** Misure d'urgenza

In caso di minaccia imminente, fedpol può adottare le misure d'urgenza necessarie.

**Art. 25** Analisi dei rischi e misure di protezione presso gli edifici del DFAE all'estero

<sup>1</sup> Fedpol esegue l'analisi dei rischi presso gli edifici del DFAE all'estero d'intesa con il DFAE e gli altri servizi interessati.

<sup>2</sup> Il Comitato di sicurezza DFAE, composto dai rappresentanti del DFAE, dell'UFCL e di fedpol, stabilisce le misure di protezione sulla base dell'analisi dei rischi.

**Art. 26** Misure di protezione presso domicili privati

<sup>1</sup> Fedpol valuta i rischi a cui sono esposti i domicili privati delle persone da proteggere.

<sup>2</sup> Fornisce consulenza alle persone interessate in merito alle misure di protezione organizzative nonché, in collaborazione con l'UFCL e l'unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l'articolo 53 capoverso 1, alle misure di protezione architettoniche e tecniche e formula le pertinenti raccomandazioni.

<sup>3</sup> Le persone interessate decidono in merito all'attuazione delle misure di protezione raccomandate. L'unità organizzativa competente per il finanziamento secondo l'articolo 53 capoverso 1 provvede alla loro attuazione.

<sup>4</sup> Se una persona rinuncia all'attuazione delle misure di protezione raccomandate o di una parte di esse, fedpol esige una conferma scritta dell'interessato. In assenza di una conferma scritta, fedpol chiede una dichiarazione di rinuncia orale che provvede a documentare.

<sup>5</sup> La Confederazione non risponde dei danni cagionati all'interessato da una sua rinuncia all'attuazione delle misure o di una parte di esse o da una sua scarsa collaborazione.

**Art. 27** Controllo

<sup>1</sup> Fedpol può controllare l'attuazione delle misure e la sicurezza degli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1. A tal fine gli è garantito in ogni momento l'accesso alle informazioni rilevanti sotto il profilo della sicurezza e agli edifici.

<sup>2</sup> Se accerta lacune in materia di sicurezza, le comunica ai titolari del diritto di polizia nonché all'UFCL e raccomanda di colmarle.

<sup>3</sup> Se le lacune in materia di sicurezza non sono colmate in tempo utile a causa di divergenze di opinione, si applica quanto segue:

- a. in caso di misure architettoniche e tecniche, è svolta una procedura di appiattamento delle divergenze tra il titolare del diritto di polizia e l'UFCL ai sen-



si del capitolo 4 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008<sup>7</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;

- b. in caso di misure organizzative, le divergenze di opinione sono risolte, nel limite del possibile, di comune accordo tra fedpol e l'unità organizzativa interessata. Qualora non sia raggiunta un'intesa, fedpol può esigere dall'unità organizzativa interessata una dichiarazione di rinuncia.

**Art. 28** Rappresentanze diplomatiche e organizzazioni internazionali

Fedpol può fornire consulenza alle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché alle organizzazioni internazionali in Svizzera per quanto riguarda la minaccia a cui sono esposti i rispettivi edifici e le eventuali misure di protezione.

**Art. 29** Servizio di sicurezza

<sup>1</sup> Fedpol effettua il servizio di sicurezza nei seguenti edifici:

- a. gli edifici in cui si trova il posto di lavoro permanente di un membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione;
- b. gli edifici che ospitano fedpol insieme ad altre unità organizzative della Confederazione, su richiesta degli altri titolari del diritto di polizia;
- c. gli edifici di cui all'articolo 16 capoverso 1 che sono stati designati dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Su base contrattuale e dietro compenso, può effettuare il servizio di sicurezza negli altri edifici di cui all'articolo 16 capoversi 1–3.

<sup>3</sup> Per l'adempimento di tali compiti può ricorrere a servizi di sicurezza privati.

**Art. 30** Presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia

<sup>1</sup> A scopo di prevenzione e di allentamento della tensione nonché per raccogliere informazioni nell'ambito della protezione di edifici, fedpol e le competenti autorità cantonali di polizia possono prendere contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3<sup>bis</sup> LMSI.

<sup>2</sup> La presa di contatto è retta dall'articolo 14 capoversi 2 e 3.

### Sezione 3: Videosorveglianza

**Art. 31** Impiego di apparecchi di videosorveglianza

<sup>1</sup> Fedpol può, con il consenso o su richiesta dei titolari del diritto di polizia, impiegare apparecchi di videosorveglianza all'interno o all'esterno degli edifici di cui

<sup>7</sup> RS 172.010.21

all'articolo 16 capoversi 1–3, incluso nei luoghi pubblici e accessibili a tutti, per individuare minacce:

- a. agli edifici da proteggere;
- b. alle persone da proteggere;
- c. agli oggetti in possesso delle persone da proteggere.

<sup>2</sup> Può impiegare apparecchi di videosorveglianza nei luoghi pubblici e accessibili a tutti per individuare minacce alle rappresentanze diplomatiche o consolari e alle organizzazioni internazionali; l'impiego avviene soltanto d'intesa con la rappresentanza o l'organizzazione interessata.

### **Art. 32** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Fedpol protegge le registrazioni visive contenenti dati personali dal trattamento non autorizzato adottando adeguate misure tecniche e organizzative.

<sup>2</sup> La sicurezza dei dati è garantita dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni.

### **Art. 33** Messa al sicuro e distruzione di registrazioni visive

<sup>1</sup> Fedpol mette al sicuro le registrazioni visive su richiesta delle autorità di perseguimento penale o delle autorità amministrative.

<sup>2</sup> Distrugge le registrazioni visive contenenti dati personali entro 30 giorni, anche se sono state messe al sicuro.

### **Art. 34** Comunicazione di registrazioni visive

<sup>1</sup> Se i titolari del diritto di polizia manifestano un interesse oggettivamente giustificato per registrazioni visive non contenenti dati personali, fedpol ne autorizza la consultazione. Su richiesta, fedpol può mettere a disposizione le registrazioni visive non contenenti dati personali.

<sup>2</sup> Fedpol mette a disposizione le registrazioni visive contenenti dati personali solo in virtù di un'autorizzazione giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale o amministrativo.

## **Capitolo 5: Altre competenze**

### **Sezione 1: Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale**

#### **Art. 35** Competenze

<sup>1</sup> Fedpol gestisce la Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

<sup>2</sup> È responsabile della pianificazione del sistema d'allarme nonché del personale e della gestione tecnica della Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale.

**Art. 36**          **Compiti**

La Centrale d'allarme dell'Amministrazione federale svolge segnatamente i seguenti compiti:

- a. sorveglianza e tratta le registrazioni visive di cui agli articoli 31-34;
- b. riceve gli allarmi e le comunicazioni;
- c. trasmette gli allarmi e le comunicazioni ai servizi competenti, convoca le organizzazioni d'emergenza interne e sorveglia l'intervento fino al termine dell'allarme;
- d. coordina la comunicazione tra le persone competenti sul luogo dell'evento e la polizia, i pompieri o i servizi sanitari fino al loro arrivo;
- e. gestisce i mezzi di accesso necessari per l'intervento;
- f. assicura il contatto con coloro che hanno un importante ruolo decisionale.

**Sezione 2: Centro audizioni della Confederazione****Art. 37**

<sup>1</sup> Fedpol gestisce il Centro audizioni della Confederazione.

<sup>2</sup> Provvede alla sicurezza dei locali e delle persone che vi si trovano.

<sup>3</sup> Fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione utilizzano congiuntamente il Centro audizioni della Confederazione.

<sup>4</sup> Essi allestiscono congiuntamente il regolamento d'esercizio.

**Sezione 3: Documento di legittimazione federale****Art. 38**

<sup>1</sup> Il documento di legittimazione federale serve a comprovare l'appartenenza all'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Su richiesta di un'unità amministrativa fedpol rilascia i documenti di legittimazione federali:

- a. agli impiegati dell'unità interessata;
- b. alle persone incaricate da quest'ultima, che lavorano regolarmente da più di un anno negli edifici di cui all'articolo 16 capoversi 1-3.

<sup>3</sup> I servizi del personale dell'unità organizzativa interessata forniscono a fedpol i dati necessari al rilascio dei documenti. Essi sono competenti per la consegna e il ritiro dei documenti.

## Capitolo 6: Trattamento delle informazioni

### Art. 39 Sistema d'informazione e di documentazione

<sup>1</sup> Fedpol gestisce il sistema d'informazione e di documentazione ai sensi degli articoli 23a–23c LMSI.

<sup>2</sup> Acquisisce i dati concernenti gli eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e le persone a essi collegati:

- a. da fonti accessibili al pubblico;
- b. presso le persone da proteggere, le loro famiglie e i loro collaboratori;
- c. presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizzazioni internazionali;
- d. presso autorità di sicurezza svizzere ed estere.

### Art. 40 Trasmissione dei dati

Fedpol può, in via eccezionale, comunicare dati di cui all'articolo 39 ad autorità e servizi non rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 23c LMSI, se i dati sono indispensabili per l'adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale.

### Art. 41 Verifica del bisogno di protezione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> Fedpol verifica regolarmente, ma almeno una volta all'anno, i dati ancora necessari in funzione del bisogno di protezione.

<sup>2</sup> Distrugge i dati non più necessari entro il termine sancito dall'articolo 23a capoverso 3 LMSI. Tale termine decorre dalla data dell'ultima verifica in occasione della quale i dati erano stati classificati come necessari.

### Art. 42 Regolamento per il trattamento

<sup>1</sup> Fedpol è responsabile dell'osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d'informazione e di documentazione.

<sup>2</sup> Allestisce un regolamento per il trattamento.

## Capitolo 7: Formazione e formazione continua

### Art. 43 Formazione e formazione continua in materia di polizia di sicurezza del personale di fedpol

<sup>1</sup> Fedpol provvede alla formazione e alla formazione continua periodica in materia di polizia di sicurezza del suo personale operativo incaricato della protezione di persone ed edifici.

<sup>2</sup> Può ricorrere ad altri servizi federali o cantonali oppure a privati per l'allestimento di piani di formazione o per l'istruzione nell'ambito della formazione e della formazione continua.

**Art. 44**            Formazione e formazione continua degli incaricati della sicurezza

Fedpol provvede alla formazione e alla formazione continua periodica degli incaricati della sicurezza.

**Art. 45**            Istruzione di altre persone

<sup>1</sup> Se necessario, fedpol istruisce le persone da proteggere in materia di difesa personale. Le istruisce in particolare all'uso di mezzi ausiliari.

<sup>2</sup> Può istruire anche persone appartenenti alla cerchia delle persone da proteggere.

## **Capitolo 8: Indennità e ripartizione dei costi**

### **Sezione 1: Indennità ai Cantoni**

**Art. 46**            Indennità per compiti di protezione ricorrenti o permanenti

<sup>1</sup> Se un Cantone adempie, su incarico di fedpol, compiti di protezione ricorrenti o permanenti i cui costi ammontano a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato o a più di un milione di franchi, la Confederazione gli accorda un'indennità conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LMSI.

<sup>2</sup> Il dipartimento competente concorda con il Cantone interessato le modalità d'indennizzo tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali.

<sup>3</sup> La quota parte dei costi a carico della Confederazione per le prestazioni fornite ammonta all'80 per cento del costo globale.

<sup>4</sup> Il contributo della Confederazione di norma è fissato per tre anni. Il calcolo è effettuato in base alla media delle spese degli ultimi tre anni.

**Art. 47**            Indennità per compiti di protezione all'estero

<sup>1</sup> Se un Cantone mette a disposizione il suo personale per la protezione di persone all'estero, l'indennità di norma è versata conformemente all'articolo 46.

<sup>2</sup> Se il Cantone non riceve alcuna indennità conformemente all'articolo 46, la Confederazione rimborsa:

- a. i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali per la durata dell'impiego;
- b. le spese e gli oneri ordinari risultanti dall'impiego.

**Art. 48** Indennità per compiti di protezione in caso di eventi straordinari

<sup>1</sup> In caso di eventi qualificati come straordinari dal Consiglio federale, la Confederazione accorda, su richiesta e nei limiti dei crediti stanziati, un'indennità ai Cantoni interessati, in particolare per compiti estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone.

<sup>2</sup> Il Cantone richiedente è competente per l'indennizzo degli altri Cantoni da esso chiamati a collaborare.

**Art. 49** Richiesta d'indennità in caso di eventi straordinari

<sup>1</sup> In caso di evento straordinario, il Cantone richiedente deve di norma presentare la richiesta d'indennità al Consiglio federale prima dell'evento.

<sup>2</sup> Se un evento straordinario è annunciato a brevissimo termine o se un evento è qualificato come straordinario soltanto a posteriori alla luce della sua entità o della cerchia dei partecipanti, il Cantone può, in via eccezionale, presentare la richiesta entro tre mesi dall'evento.

<sup>3</sup> Nella richiesta devono essere quantificati i costi presumibili per l'adempimento dei compiti di protezione. Occorre indicare se l'indennità sarà versata in modo forfettario o per determinate prestazioni.

**Art. 50** Importo dell'indennità in caso di eventi straordinari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'importo dell'indennità forfettaria o dell'indennità per determinate prestazioni, in particolare tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. dimensioni del corpo di polizia;
- b. spese del Cantone che ha effettuato l'intervento;
- c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall'evento;
- d. quota parte d'indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione.

<sup>2</sup> Se l'indennità concerne determinate prestazioni, il Cantone fornisce a fedpol le indicazioni necessarie dopo l'adempimento dell'incarico. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull'importo dell'indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia.

**Art. 51** Interventi intercantionali di polizia a favore della Confederazione

<sup>1</sup> I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantionali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un'indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente.

<sup>2</sup> Le forze d'intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un'indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato.

## Sezione 2: Ripartizione dei costi tra la Confederazione e i privati

**Art. 52** Costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni private

<sup>1</sup> I privati assumono da soli i costi delle misure di protezione nell'ambito di manifestazioni alle quali invitano persone da proteggere.

<sup>2</sup> Se una manifestazione riveste un'importanza fondamentale e ha ripercussioni considerevoli sugli interessi internazionali ed economici della Svizzera, i Cantoni interessati possono richiedere un'indennità ai sensi dell'articolo 48.

**Art. 53** Costi delle misure di protezione presso i domicili privati

<sup>1</sup> I costi delle misure architettoniche e tecniche presso i domicili privati di cui all'articolo 26 sono assunti dalla Confederazione come segue:

- a. per i domicili dei membri dell'Assemblea federale: dai Servizi del Parlamento;
- b. per i domicili dei membri del Consiglio federale nonché del cancelliere della Confederazione: dall'UCFL;
- c. per i domicili dei giudici ordinari dei tribunali della Confederazione: dal tribunale interessato;
- d. per i domicili di altri membri di autorità e dei magistrati eletti dall'Assemblea federale: dall'UCFL;
- e. per i domicili degli impiegati della Confederazione: dal dipartimento, dall'ufficio o dall'autorità federale cui appartiene l'impiegato.

<sup>2</sup> I costi delle misure che vanno al di là di quanto necessario per garantire la protezione sono assunti dalla persona interessata.

<sup>3</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di proroga o di disposizione di nuove misure di protezione (art. 9).

<sup>4</sup> Una volta cessata la minaccia, il servizio che ha finanziato la misura assume i costi di un eventuale smantellamento. Se non si procede a uno smantellamento, i dispositivi di protezione diventano proprietà della persona interessata o del proprietario del fondo, a titolo gratuito. In caso di ulteriore utilizzo dei dispositivi o di smantellamento successivo, la Confederazione non assume alcun costo.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

**Art. 54** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 27 giugno 2001<sup>8</sup> sui Servizi di sicurezza di competenza federale è abrogata.

<sup>8</sup> [RU 2001 1741, 2007 6657 all. n. 1, 2008 4295, 2014 2291, 2017 4151 all. 4 n. II 2]

**Art. 55** Modifica di un altro atto normativo

...<sup>9</sup>

**Art. 56** Disposizione transitoria

Fino al 31 dicembre 2022, la quota parte dei costi a carico della Confederazione ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3 per le prestazioni fornite dai Cantoni in casi particolari può arrivare al 100 per cento.

**Art. 57** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

<sup>9</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2020** 2929.